



**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA SUDDIVISA IN 5 LOTTI PER L'APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI VARI RISCHI  
DISCIPLINARE DI GARA**

<b>PREMESSE</b>	3
<b>1. PIATTAFORMA</b>	3
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3. IDENTIFICAZIONE	4
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b>	4
2.1. DOCUMENTI DI GARA	4
2.2. CHIARIMENTI	5
2.3. COMUNICAZIONI	5
<b>3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	5
3.1. DURATA	8
3.2. REVISIONE PREZZI	8
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
<b>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b>	10
<b>5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</b>	11
<b>6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA</b>	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	12
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	14
<b>7. AVVALIMENTO</b>	15
<b>8. SUBAPPALTO</b>	15
<b>9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE</b>	15
9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE	16
<b>10. GARANZIA PROVVISORIA</b>	16
<b>11. SOPRALLUOGO [FACOLTATIVO]</b>	17
<b>12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</b>	17
<b>13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b>	18
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	18
<b>14. SOCCORSO ISTRUTTORIO</b>	19
<b>15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	20
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	20
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	22
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	22
15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	
15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	23
15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	24
<b>16. OFFERTA TECNICA</b>	26
<b>17. OFFERTA ECONOMICA</b>	26
<b>18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	27
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	36
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	37
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	37
<b>19. COMMISSIONE GIUDICATRICE</b>	38
<b>20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</b>	38
<b>21. VERIFICA PRELIMINARE DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC</b>	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
<b>22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</b>	38
<b>23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	39
<b>24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	39
<b>25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	39
<b>26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	40

<u>27.</u>	<u>CODICE DI COMPORTAMENTO</u> .....	41
<u>28.</u>	<u>ACCESSO AGLI ATTI</u> .....	41
<u>29.</u>	<u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u> .....	42
<u>30.</u>	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u> .....	42

## PREMESSE

Con determina dirigenziale n. 09827/2025 del 24/12/2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare la prestazione di servizi assicurativi per vari rischi.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale) Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S.T.A.R.T., accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Si applicano, pertanto, alla presente procedura anche:

- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>;

- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando.

Per **informazioni tecniche** inerenti alle modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana (S.T.A.R.T.) è possibile chiamare il seguente numero telefonico 02 8148 0761 e/o scrivere all'indirizzo mail start.oe@accenture.com.

Per **informazioni sull'oggetto del Servizio** è possibile rivolgersi alla Direzione Patrimonio Immobiliare dell'Ente, E.Q. Assicurazioni – indirizzo mail: [assicurazioni@comune.fi.it](mailto:assicurazioni@comune.fi.it) oppure all'E.Q. Supporto Giuridico Amministrativo e Affari Generali – indirizzo mail: [direzione.patrimonio@comune.fi.it](mailto:direzione.patrimonio@comune.fi.it).

Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze, codice NUTS ITI14.

Lotto 1 CUI S01307110484202400018

Lotto 2 CUI S01307110484202400018

Lotto 3 CUI S01307110484202400018

Lotto 4 CUI S01307110484202400018

Lotto 5 CUI S01307110484202400018

Il **Responsabile unico del progetto** è la dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi.

## 1. PIATTAFORMA

### 1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> .

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione Appaltante <https://affidamenti.comune.fi.it/> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione Appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento: Norme tecniche di

funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui agli articoli 64 e 66 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). **NB: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password;**
- c) avere un **domicilio digitale** presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). **NB: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password;**

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 02 8148 0761 e/o scrivendo all'indirizzo mail [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara, compilato tramite piattaforma START e generato dal sistema in automatico;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale d'appalto specifico per ciascun lotto;
- d) schema di contratto;
- e) progetto del servizio composto dai seguenti elaborati: relazione generale illustrativa, documento di stima economica, statistiche sinistri (per ciascun lotto);

- f) istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, non indicate alla documentazione ma consultabili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it/>;
- g) Codice di comportamento dipendenti Comune di Firenze (non allegato alla documentazione ma reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>;
- j) Modulistica per offerta costituita da:
- Domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico START;
  - Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, generato dal sistema telematico START;
  - Modulo DGUE per consorziata (esecutrice o che presta i requisiti) di consorzio membro di raggruppamento;
  - Modulo AD – Altre Dichiarazioni del concorrente;
  - Modulo C - Dichiarazioni impresa consorziata;
  - Modulo AV - Dichiarazioni impresa ausiliaria;
  - Modulo di Dichiarazione in materia di accesso;
  - Modulo Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale;
  - Modulo OT - Offerta Tecnica;
  - Modulo DE - Dettaglio economico per il Lotto 5;
  - Offerta Economica, generata automaticamente dal sistema informatico di START;
- k) DECRETO 20 giugno 2023 “Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati”;
- La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>, e sulla Piattaforma START al seguente indirizzo <https://start.toscana.it/>.

## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 9 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (e cioè entro il 2 febbraio) in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma START “Chiarimenti” riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione “Chiarimenti” posta sulla piattaforma START all'interno della pagina di dettaglio della gara e sul sito istituzionale all'indirizzo Internet <https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento EIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numeri lotto	Oggetto del lotto	Importo
1	Servizio assicurativo “Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)”	€ 2.226.666,56
2	Servizio assicurativo “RCA Libro Matricola e RC Natanti”	€ 844.588,80
3	Servizio assicurativo “Kasko veicoli in missione e adempimenti di servizio”	€ 19.200,00

4	Servizio assicurativo "Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)"	€ 360.000,00
5	Servizio assicurativo "Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti/Verificatori interni"	€ 32.000,00

I lotti sono ripartiti seguendo il criterio funzionale; ogni lotto corrisponde infatti ad una specifica polizza, oggetto di separata aggiudicazione, funzionale, fruibile e fattibile indipendentemente dall'aggiudicazione delle altre polizze.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

#### Lotto 1

Tabella 2

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio assicurativo "Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)"	66516000-0	65.12	P	€ 2.226.666,56
<b>A) Importo a base di gara</b>					€ 2.226.666,56
<b>B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>					€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>					€ 2.226.666,56

#### Lotto 2

Tabella 3

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio assicurativo "RCA Libro Matricola e RC Natanti"	66516100-1	65.12	P	€ 844.588,80
<b>A) Importo a base di gara</b>					€ 844.588,80
<b>B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>					€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>					€ 844.588,80

#### Lotto 3

Tabella 4

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio assicurativo "Kasko veicoli in missione e adempimenti di servizio"	66514110-0	65.12	P	€ 19.200,00
<b>A) Importo a base di gara</b>					€ 19.200,00
<b>B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>					€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>					€ 19.200,00

#### Lotto 4

Tabella 5

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio assicurativo "Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)"	66516500-5	65.12	P	€ 360.000,00

<b>A) Importo a base di gara</b>	€ 360.000,00
<b>B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>	€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>	€ 360.000,00

#### Lotto 5

Tabella 6

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio assicurativo “Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti/Verificatori interni”	66516500-5	65.12	P	€ 32.000,00
<b>A) Importo a base di gara</b>					€ 32.000,00
<b>B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>					€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>					€ 32.000,00

L'importo lordo stimato dei premi annui a base di gara, al netto di franchigie e regolazioni premi, è pari, per ciascun lotto, a:

Lotto n. 1 € 2.226.666,56/32\*12 = 835.000,00

Lotto n. 2 € 844.588,80 /32\*12 = 316.720,80

Lotto n. 3 € 19.200,00 /32\*12 = 7.200,00

Lotto n. 4 € 360.000,00/32\*12 = 135.000,00

Lotto n. 5 € 32.000,00/32\*12 = 12.000,00

Relativamente al Lotto 5, l'importo stimato dell'appalto calcolato sulla base dello storico dei premi pagati per l'emissione dei certificati, non costituisce base di gara. Per la valutazione dell'offerta economica si farà riferimento unicamente ai seguenti tassi lordi a base di gara, soggetti a ribasso:

Copertura professionale del progettista interno:

- Lavori fino a 12 mesi tasso lordo 0,63 per mille
- Lavori fino a 24 mesi tasso lordo 0,92 per mille
- Lavori fino a 36 mesi tasso lordo 1,23 per mille
- Lavori fino a 48 mesi tasso lordo 2,22 per mille

Copertura professionale del verificatore interno:

- Lavori fino a 12 mesi tasso lordo 0,78 per mille
- Lavori fino a 24 mesi tasso lordo 1,12 per mille
- Lavori fino a 36 mesi tasso lordo 1,29 per mille
- Lavori fino a 48 mesi tasso lordo 1,71 per mille

L'importo a base di gara di ciascun Lotto comprende i costi della manodopera previsti dall'art. 41 c.14 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii. che la Stazione Appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,6% del predetto importo al netto delle imposte per l'intera durata del contratto (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2024). Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. “puro” (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante. Per quanto concerne il Lotto 5 il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato a ciascun tasso lordo posto a base di gara, indicato in precedenza.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione – ANIA identificato con il codice J121 (codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del D.L. 76/2020) ovvero, ai sensi dell'art. 11 comma 3 e 4 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., diverso contratto collettivo applicato purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante per la quale sia stata rilasciata la dichiarazione di equivalenza della tutela.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, poiché per l'esecuzione del servizio non sono previste interazioni tra l'esecutore e la Stazione Appaltante tali da dover essere necessaria una stima dei rischi e conseguente predisposizione di un DUVRI.

L'importo complessivo è esente IVA.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio ordinario della Stazione Appaltante.

### 3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 32 mesi, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.04.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2028.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

### 3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 comma 4 dell'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 e nello schema di contratto e/o nel capitolo speciale allegati al presente disciplinare:

Tabella 7

Descrizione servizi/beni	CPV	Indice
Servizio assicurativo "Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)"	66516000-0	Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) ECOICOP 5 [125] Assicurazioni
Servizio assicurativo "RCA Libro Matricola e RC Natanti"	66516100-1	Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) ECOICOP 5 [125] Assicurazioni
Servizio assicurativo "Kasko veicoli in missione e adempimenti di servizio"	66514110-0	Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) ECOICOP 5 [125] Assicurazioni
Servizio assicurativo "Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)"	66516500-5	Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) ECOICOP 5 [125] Assicurazioni
Servizio assicurativo "Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti/Verificatori interni"	66516500-5	Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) ECOICOP 5 [125] Assicurazioni

Gli indici sono reperibili, come previsto all'art. 6 del Capitolato, sul portale istituzionale ISTAT al seguente link:  
<https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/>.

La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici, al fine di valutare se sussistano le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi. In presenza dei presupposti, annualmente, il contraente da comunicazione all'appaltatore dei prezzi revisionati. La società, entro un mese, tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, comunica la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalle condizioni della polizza.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

### 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Opzione di proroga del contratto:** la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ovvero alle condizioni migliorative, se concedibili dalla Compagnia assicuratrice.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviato il recesso annuale di cui all'articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

L'importo stimato di tale opzione, al netto di IVA è pari a:

Lotto n. 1 € 2.226.666,56/32\*6 = € 417.499,98

Lotto n. 2 € 844.588,80 /32\*6 = € 158.360,40

Lotto n. 3 € 19.200,00 /32\*6 = € 3.600,00

Lotto n. 4 € 360.000,00/32\*6 = € 67.500,00

Lotto n. 5 € 32.000,00/32\*6= € 6.000,00

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore entro la naturale scadenza del contratto.

**Opzione di rinnovo del contratto:** la Stazione Appaltante, qualora i risultati del servizio siano soddisfacenti, siano accertati il pubblico interesse e la convenienza alla prosecuzione del rapporto con l'aggiudicatario, nonché siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della polizza, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per una durata massima pari a 24 mesi, previa adozione di apposito atto.

L'importo stimato di tale opzione, al netto di IVA è pari a:

Lotto n. 1 € 2.226.666,56/32\*24 = € 1.669.999,92

Lotto n. 2 € 844.588,80 /32\*24 = € 633.441,60

Lotto n. 3 € 19.200,00 /32\*24 = € 14.400,00

Lotto n. 4 € 360.000,00/32\*24 = € 270.000,00

Lotto n. 5 € 32.000,00/32\*24 = € 24.000,00

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della naturale scadenza del contratto.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 8.880.261,19 al netto di IVA così suddiviso:

Tabella 8

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO LOTTO 1 Polizza RCT/O		
D	Importo complessivo per 32 mesi	€ 2.226.666,56
E	Quinto d'obbligo su contratto principale 32 mesi	€ 445.333,31
F	Rinnovo di 24 mesi	€ 1.669.999,92
G	Proroga contrattuale di 6 mesi	€ 417.499,98
H	Proroga tecnica di 6 mesi	€ 417.499,98
I	Quinto d'obbligo su rinnovo + proroga contrattuale + proroga tecnica	€ 501.000,00
L	TOTALE OPZIONI ATTIVABILI (E+F+G+H+I)	€ 3.451.333,19
M	VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO (D+L)	€ 5.677.999,75

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO LOTTO 2 Polizza RC AUTO		
D	Importo complessivo per 32 mesi	€ 844.588,80
E	Quinto d'obbligo su contratto principale	€ 168.917,76
F	Rinnovo di 24 mesi	€ 633.441,60
G	Proroga contrattuale di 6 mesi	€ 158.360,40
H	Proroga tecnica di 6 mesi	€ 158.360,40
I	Quinto d'obbligo su rinnovo + proroga contrattuale + proroga tecnica	€ 190.032,48
L	TOTALE OPZIONI ATTIVABILI (E+F+G+H+I)	€ 1.309.112,64
M	VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO (D+L)	€ 2.153.701,44

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO LOTTO 3 Polizza KASKO VEICOLI IN MISSIONE E ADEMPIMENTI DI SERVIZIO		
D	Importo complessivo per 32 mesi	€ 19.200,00
E	Quinto d'obbligo su contratto principale	€ 3.840,00
F	Rinnovo di 24 mesi	€ 14.400,00
G	Proroga contrattuale di 6 mesi	€ 3.600,00
H	Proroga tecnica di 6 mesi	€ 3.600,00
I	Quinto d'obbligo su rinnovo + proroga contrattuale + proroga tecnica	€ 4.320,00
L	TOTALE OPZIONI ATTIVABILI (E+F+G+H+I)	€ 29.760,00
M	VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO (D+L)	€ 48.960,00

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO LOTTO 4 Polizza RC PATRIMONIALE		
D	Importo complessivo per 32 mesi	€ 360.000,00
E	Quinto d'obbligo su contratto principale	€ 72.000,00
F	Rinnovo di 24 mesi	€ 270.000,00

G	Proroga contrattuale di 6 mesi	€ 67.500,00
H	Proroga tecnica di 6 mesi	€ 67.500,00
I	Quinto d'obbligo su rinnovo + proroga contrattuale + proroga tecnica	€ 81.000,00
L	TOTALE OPZIONI ATTIVABILI (E+F+G+H+I)	€ 558.000,00
M	VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO (D+L)	€ 918.000,00

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO LOTTO 5 Polizza RC PROFESSIONALE PROGETTISTI INTERNI		
D	Importo complessivo per 32 mesi	€ 32.000,00
E	Quinto d'obbligo su contratto principale	€ 6.400,00
F	Rinnovo di 24 mesi	€ 24.000,00
G	Proroga contrattuale di 6 mesi	€ 6.000,00
H	Proroga tecnica di 6 mesi	€ 6.000,00
I	Quinto d'obbligo su rinnovo + proroga contrattuale + proroga tecnica	€ 7.200,00
L	TOTALE OPZIONI ATTIVABILI (E+F+G+H+I)	€ 49.600,00
M	VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO (D+L)	€ 81.600,00

#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per il medesimo lotto in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti, i quali possono, entro il termine che verrà assegnato per la risposta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

**Non sussistono limitazioni né per la partecipazione né per l'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti; pertanto, ciascun concorrente può partecipare ad uno o più lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.**

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la prestazione del presente servizio è inoltre ammessa la partecipazione in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c. e come regolato da ciascun Capitolato di polizza. Ai fini dell'incompatibilità per la partecipazione in più forme all'appalto si fa riferimento alla normativa applicabile ai raggruppamenti di concorrenti.

Come stabilito dall'A.N.A.C con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

Nel caso di coassicurazione, la delegataria deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40% del rischio oggetto di gara, mentre le singole coassicuratrici (deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio pari ad almeno il 30%.

In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti, nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La Società Delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nel Modulo AD – Altre Dichiarazioni, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, i requisiti di cui al presente paragrafo 5 devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento/consorzio ordinario/ aggregazione/GEIE.

### ***Self-cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e/o non tempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non carcano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri carcano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Le imprese aventi sede legale in Italia devono **possedere autorizzazione IVASS** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo relativo a ciascun lotto per cui si partecipa;

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto del lotto per cui si partecipa in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta riferita al ramo assicurativo relativo al presente appalto, cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Per il requisito di idoneità di cui alla lettera b) si fa riferimento al D.lgs. 209/2005.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

**Faturato globale:** aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi nel ramo danni che, nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti a quello di indizione della procedura, sia pari ad almeno € 150.000.000,00 per anno.

LOTTO	FATTURATO GLOBALE

LOTTO 1	€ 150.000.000,00 x anno
LOTTO 2	€ 150.000.000,00 x anno
LOTTO 3	€ 150.000.000,00 x anno
LOTTO 4	€ 150.000.000,00 x anno
LOTTO 5	€ 150.000.000,00 x anno

Tale requisito è richiesto in quanto per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della Stazione Appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 100, comma 11, del D.lgs. 36/2023: pertanto, tale requisito è richiesto poiché la solidità dal punto di vista finanziario è ritenuta dalla Stazione Appaltante come requisito essenziale, in quanto la prestazione da parte della compagnia ha un contenuto principalmente finanziario e non esclusivamente tecnico.

**Tale requisito dev'essere posseduto in questi termini indipendentemente dal numero di lotti a cui si partecipa.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredate della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**Servizi analoghi:** avere svolto negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando in favore di destinatari pubblici e/o privati, almeno 3 servizi assicurativi nei rami riferiti o analoghi al lotto per cui si presenta offerta, il cui valore annuale per singolo servizio sia pari o superiore al 50% dell'importo annuo a base di gara per il Lotto in cui si intende partecipare.

LOTTO	IMPORTO ANNUALE MINIMO PER SINGOLO SERVIZIO ANALOGO
LOTTO 1	€ 417.500,00
LOTTO 2	€ 158.360,40
LOTTO 3	€ 3.600,00
LOTTO 4	€ 67.500,00
LOTTO 5	€ 6.000,00

Nel caso di partecipazione a più lotti, il requisito dev'essere posseduto come sommatoria dei requisiti di più lotti, ad esempio, se un concorrente partecipa al lotto 1 e al lotto 2 dovrà avere 3 contratti analoghi per ramo lotto 1 e tre contratti analoghi per ramo lotto 2.

Il concorrente dovrà indicare per ciascun anno il contraente, la data del contratto, il periodo di esecuzione del contratto, il periodo di esecuzione (data inizio e data fine esecuzione), la durata, l'oggetto del servizio, la descrizione analitica delle prestazioni eseguite.

**In caso di contratto la cui esecuzione sia iniziata prima del decennio di riferimento o terminata dopo lo stesso,** potrà essere fatta valere come requisito solo la parte del contratto eseguita nell'arco temporale indicato e, pertanto, potrà esser fatto valere solamente il servizio svolto nell'arco temporale di riferimento.

Qualora il Concorrente risulti possedere i requisiti in maniera inferiore rispetto a quanto richiesto per i lotti per cui ha partecipato alla gara, l'individuazione dei lotti aggiudicabili avverrà in base ai seguenti criteri:

- prioritariamente si considereranno i lotti nei quali risulti (anche a seguito di scorrimento) primo in graduatoria;
- in subordine e a parità di posizione in graduatoria si considererà l'ordine di valore economico decrescente dei lotti (dal maggiore al minore).

**In caso di contratto/i svolto/i dall'impresa concorrente nell'ambito di soggetti aventi forma plurisoggettiva, dovrà essere specificata la parte di servizi svolta dall'impresa concorrente nell'ambito del soggetto avente forma plurisoggettiva.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso di partecipazione di imprese in coassicurazione ciascun soggetto deve essere in possesso del requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane.

- b) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo di cui al paragrafo 6.1 lett. b) deve essere posseduto dall'esecutore /:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso di partecipazione di imprese in coassicurazione ciascun soggetto deve essere in possesso del requisito relativo all'autorizzazione IVASS.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso di partecipazione di imprese in coassicurazione, il suddetto requisito deve essere in capo alla delegataria.

##### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione analoga deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso di partecipazione di imprese in coassicurazione, il suddetto requisito deve essere in capo alla delegataria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
- b) Il requisito relativo all'iscrizione al possesso dell'autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo di cui al paragrafo 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e consorziati indicati / consorziato esecutore.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

**I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice**, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria di cui ai punti 6.2 e 6.3, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate, indicate o meno come esecutrici.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata, poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare al medesimo lotto, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, né ai fini dell'iscrizione alla Camera di commercio e autorizzazione IVASS.

L'impresa ausiliaria deve:

- i. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ii. possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- iii. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono indicate alla domanda di partecipazione e contenute nel Modulo AV e nella documentazione di cui al paragrafo 15.5 del presente disciplinare.

Il concorrente allega alla documentazione amministrativa il contratto di avvalimento e il Modulo AV dell'ausiliaria;

Nel caso di avvalimento premiale o misto il contratto di avvalimento è invece allegato all'offerta tecnica.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nel Modulo AD – Altre dichiarazioni il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 57 del Codice e del suo Allegato II.3, sono inserite le seguenti clausole sociali, quali condizioni di esecuzione alle quali l'aggiudicatario è tenuto e per le quali deve dichiarare l'impegno con la presentazione della domanda di partecipazione:

- a) garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale CCNL "ANIA", (Codice CNEL J121), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse o equivalenti tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- b) impegnarsi, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 1 comma 4 ultimo periodo dell'Allegato II.3 del Codice, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
  - una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
  - una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Si precisa che in caso di aggiudicazione del presente appalto l'operatore economico dovrà compilare e produrre a richiesta della Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, uno schema di organizzazione del personale che sarà impiegato nell'appalto, con indicazione in dettaglio delle assunzioni necessarie di cui sopra. In particolare, lo schema dovrà illustrare, sulla base della proposta tecnico/organizzativa del servizio meglio evidenziata nella documentazione presentata in gara, l'entità del personale impiegato nell'esecuzione dello stesso e le concrete modalità di applicazione della clausola relativa all'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne, con particolare riferimento a inquadramento, trattamento economico, percorso formativo.

La mancata osservanza di tali obblighi assunzionali comporta l'applicazione della penale ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, come dettagliato nel Capitolato.

- c) Gli operatori economici che occupano alla data di presentazione della domanda un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere, di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penale ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, come dettagliato nel Capitolato, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

- d) Gli operatori economici che occupano alla data di presentazione della domanda un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata osservanza di tali obblighi comporta l'applicazione della penale ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, come dettagliato nel Capitolato.

#### 9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

Alla presente procedura di gara non si applicano né il Regolamento UE n. 2560/2022 in tema di sovvenzioni estere distorsive del mercato interno né il relativo Regolamento UE n. 1441/2023 recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, in quanto il valore globale stimato dei lotti è inferiore alle soglie ivi indicate, affinché un contributo finanziario estero sia soggetto ad obbligo di notifica nell'ambito di una procedura di appalto pubblico.

#### 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo di ogni lotto come specificato nella seguente tabella e costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

GARANZIA PROVVISORIA		
Lotto n.	Valore globale stimato	Garanzia provvisoria 2%
LOTTO 1	€ 5.677.999,75	€ 113.556,00
LOTTO 2	€ 2.153.701,44	€ 43.074,03
LOTTO 3	€ 48.960,00	€ 979,20
LOTTO 4	€ 918.000,00	€ 18.360,00
LOTTO 5	€ 81.600,00	€ 1.632,00

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, con causale "Garanzia provvisoria procedura aperta CIG ..... beneficiario Comune di Firenze Palazzo Vecchio IBAN: IT75I0306902887100000300015" oppure tramite il sistema di pagamento PagoPA.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere **emessa e firmata digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Codice;
  - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nel Modulo AD – Altre dichiarazioni le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo **schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193**;
- avere validità per 180 dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è **ridotto nei termini di seguito indicati**.

- Riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice, se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- Riduzione del **10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
  - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri Distribuiti, ai sensi dell'art. 106 comma 3;
  - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione o nel Modulo AD il possesso delle certificazioni e **inserisce copia delle certificazioni possedute** qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

## **11. SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quello indicato per ciascun lotto secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	Importo contributo ANAC
-----------------	-------------------------

LOTTO 1	€ 220
LOTTO 2	€ 165
LOTTO 3	esente
LOTTO 4	€ 90
LOTTO 5	esente

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. A tal fine, la ricevuta del pagamento dovrà essere inserita dal concorrente nell'apposito spazio dell'offerta tecnica. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione Appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si invita i concorrenti a **non** inserire documenti di riconoscimento, del tutto inutili in quanto i file sono firmati digitalmente, nella propria documentazione di gara. Si segnala che, qualora siano inseriti, saranno resi accessibili.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati:

- PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;
- PDF / JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

#### 13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 0 e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto" consultabili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it/>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'"**OFFERTA**" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa**;
- B – **Offerta tecnica**, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;
- C – **Offerta economica**, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

**Costituirà causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo al di fuori dell'offerta economica, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
  - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
- Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.
- La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
- Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta (passo 1 – "definisci forma di partecipazione") indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella PAD **ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START**.

Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria, di cui al paragrafo 15.5 del presente disciplinare;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce negli appositi spazi, previsti dalla Piattaforma **START** per la documentazione amministrativa, tutta la seguente documentazione (di cui in dettaglio più avanti):

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Modulo DGUE per consorziata esecutrice di consorzio membro di raggruppamento;
- 4) Modulo AD – Altre Dichiarazioni;
- 5) Modulo C – Altre dichiarazioni consorziata esecutrice;
- 6) eventuale procura;
- 7) garanzia provvisoria, copia delle eventuali certificazioni di qualità e ulteriore documentazione ex art.106, comma 8, del D.lgs. 36/2023;
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.5;
- 9) documentazione per i soggetti associati e/o in coassicurazione di cui al successivo paragrafo 15.6;
- 10) Modulo Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale;
- 11) comprova pagamento bollo;
- 12) dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.lgs. 14/2019;
- 13) Modulo Dichiarazioni in materia di Accesso;

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma START. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il *form online*:
  - “Definizione della forma di partecipazione” (passo 1 della procedura);
  - “Carica documentazione” è dedicato all'inserimento a sistema della documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante (passo 2 della procedura);
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, nonché per quale lotto o per quali lotti concorre.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, qualifica) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice ivi **incluso l'amministratore di fatto**, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo pec (o strumento analogo negli altri Stati Membri) per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara ai sensi dell'articolo 90 del Codice;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, dichiarare il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- dichiarare le posizioni INPS e INAIL e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” del Comune di Firenze consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Firenze e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30 del presente disciplinare.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
  - nel caso di aggregazioni di retisti:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organismo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa **procura**. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
- Operatori Riuniti (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)**
- Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:**
- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi modelli on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I modelli on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
  - per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "r.t.i. e forme multiple":
    1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
    2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
    3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
  - ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferita.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

#### **Consorzi art. 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice**

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), lettera c) o lettera d) del D.lgs. 36/2023 deve:

- compilare i modelli on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b), consorzio lett. c) o consorzio lettera d) comma 2, art. 65 del d.lgs. 36/2023);
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

Nel caso in cui la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

Anche in caso di partecipazione di operatori riuniti (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE) l'imposta di bollo è dovuta una sola volta nella misura di € 16,00.

Si precisa che, trattandosi di gara in più lotti, la domanda presentata è unica e pertanto anche in caso di partecipazione a più lotti l'imposta di bollo è dovuta una sola volta nella misura di € 16,00.

A comprova del pagamento, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio “**Comprova imposta di bollo**” la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e. bollo ovvero del bonifico bancario o ricevuta F24.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

*N.B. Le Stazioni Appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.*

## 15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## 15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

L'operatore concorrente **compila il DGUE on line, seguendo le istruzioni della Piattaforma**.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per **ciascuna ausiliaria**, compilato per le parti relative ai requisiti generali e a quelli speciali oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere inoltre presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (**DGUE on line**);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (**DGUE on line**);
- nel caso di consorzi cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio (**DGUE on line**) e dai consorziati (per conto dei quali il consorzio concorre e/o dai consorziati che prestano i requisiti), **questi ultimi compilando il DGUE on line, oppure, solo nel caso in cui il relativo consorzio, che concorre alla gara, sia anche membro di raggruppamento, compilando e allegando il modello di DGUE allegato alla documentazione di gara**.

Parti da compilare a cura del concorrente:

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.** In questo caso il concorrente avrà cura di allegare anche l'ulteriore documentazione richiesta in caso di avvalimento ed indicata puntualmente al paragrafo 15.5 del presente disciplinare. (**NB: in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere allegato all'offerta tecnica e non alla documentazione amministrativa**).

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al paragrafo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra, indicandone i motivi, l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. In particolare, l'operatore indica nel DGUE il riferimento alla eventuale relazione, inserita nel FVOE, illustrante le misure di *self-cleaning* adottate.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.**

#### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.3 del presente disciplinare;

**Il concorrente dovrà comunque compilare e allegare alla documentazione di gara il “Modulo Requisiti di idoneità Professionale, capacità tecnica ed economica” per dichiarare di possedere tutti i suddetti requisiti. In caso di discordanza tra quanto indicato nel DGUE e con quanto indicato nel Modulo Requisiti di idoneità Professionale, capacità tecnica ed economica”, prevale quando indicato nel suddetto modulo.**

#### Parte VI – Dichiariazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Una volta compilato, il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (o ausiliario, o consorziato esecutore o consorziato che presta i requisiti) ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

#### 15.4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

##### 15.4.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (MODULO AD E MODULO C)

Ciascun concorrente (in caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE ognuno dei membri dell'operatore riunito; in caso di consorzi art. 65 comma 2, lettere b), c) e d) il consorzio) rende, sul Modulo AD - Altre Dichiariazioni, le dichiarazioni ivi contenute, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Le suddette dichiarazioni, di cui al Modulo AD, dovranno essere sottoscritte come già precisato al precedente paragrafo 15.1 ed inserite nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

Inoltre, nel caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorziato per il quale il consorzio concorre nonché ciascuna consorziata che presta i requisiti deve rendere le dichiarazioni di cui al Modulo C - Altre dichiarazioni consorziata; tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorziato ed inserite nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

##### 15.4.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START:

- il documento, in formato elettronico, attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria nelle forme di cui al paragrafo 10 **una per ciascun lotto cui partecipa**,
- (**per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice**): copia della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, qualora non già presenti nel FVOE;
- ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero F24 ovvero del bonifico bancario. Se invece il concorrente ha acquistato la marca da bollo da € 16,00 ed ha inserito il suo numero seriale all'interno delle dichiarazioni contenute nel Modulo AD, deve allegare copia del contrassegno in formato.pdf;
- “**Modulo Accesso**”, con il quale il concorrente autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia integrale dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, la Stazione appaltante può inoltrare **segnalazione all'ANAC** la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, comma 9 ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

- (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

#### 15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Modulo AV, contenente:
  - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 lett. c) del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
  - *[nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta]* dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare al medesimo lotto in proprio, così come previsto all'art. 104, comma 12, del Codice; oppure attesti di partecipare in proprio, dimostrando in concreto, con adeguato supporto documentale da inserire nel FVOE, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale;
  - il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
  - la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

N.B.: Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento (anche misto) nonché l'eventuale documentazione comprovante l'assenza di collegamento fra ausiliaria e ausiliata sono allegati all'offerta tecnica, inseriti nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START.

#### 15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI e/o DI COASSICURAZIONE

##### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

##### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  - a) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:  
a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self-cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;  
**(o, in alternativa)**  
a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self-cleaning per i seguenti motivi ..... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
  - b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
    - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....
    - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ..... da .....
  - c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
    - che è stato emesso il provvedimento .... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ....;
  - d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
  - e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

**(o, in alternativa)**

di partecipare in più di una forma, ..... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

**(o, in alternativa)**

di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente .... [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

- f) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

**Nel caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risult:**

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti, nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La Società Delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

## **16. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce **nell'apposito spazio sul sistema START** destinato all'offerta tecnica per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere i seguenti documenti:

- a) **a pena di esclusione, Modulo OT (per ciascun lotto)** in originale e redatta in lingua italiana per la definizione delle varianti migliorative e dichiarazioni relative alla partecipazione al rischio in coassicurazione;

Per ciascun lotto di riferimento a cui gli operatori economici intendano partecipare, l'offerta tecnica dovrà essere proposta nel modo di seguito riportato:

dichiarando l'accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute nel capitolato speciale di appalto del lotto cui si intende partecipare, senza la proposizione di alcuna variante;

oppure

proponendo un'offerta tecnica con applicazione di varianti migliorative (come previsto nel modulo di offerta tecnica) rispetto alle condizioni di copertura previste nel capitolato speciale di appalto dei lotti cui si intende partecipare.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi, ecc.) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi.

A pena di esclusione, gli elaborati suindicati e la relativa documentazione giustificativa non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto.

- b) **nel solo caso di avvalimento misto o premiale** il contratto di avvalimento misto o premiale nonché, in caso di partecipazione anche in proprio dell'ausiliaria stessa, l'eventuale supporto documentale comprovante l'assenza di collegamento tra ausiliaria e ausiliata;
- c) ricevuta dell'avvenuto pagamento del **contributo ANAC**, generata dal Portale ANAC;
- d) *[se nel "Modulo Accesso", presentato con la Documentazione amministrativa, è stata formulata opposizione all'accesso riguardo a talune parti dell'offerta tecnica, il concorrente, non a pena di esclusione, ma ai soli fini di una più sicura identificazione delle parti alle quali non autorizza l'accesso, è invitato ad allegare all'offerta tecnica]:*

**copia dell'Offerta tecnica con oscurate le parti costituenti, a giudizio del concorrente, segreto tecnico/commerciale;**

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

## **17. OFFERTA ECONOMICA**

Il modulo per l'offerta economica è generato automaticamente dal sistema informatico START: pertanto, per presentare l'offerta economica per ogni singolo lotto i concorrenti dovranno:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Cliccare su "Gestisci" in corrispondenza delle richieste di natura economica;
- Compilare il form online;
- Scaricare sul proprio pc il documento "OE- offerta economica" generato dal sistema;
- Cliccare su "Salva e genera PDF" e su "Si" in corrispondenza del messaggio di conferma che propone il Sistema;
- Cliccare su "Scarica" per visualizzare il documento PDF dell'offerta economica generato automaticamente dal sistema, salvarlo sul proprio computer e firmarlo digitalmente (si precisa che, qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente);
- Caricare nel sistema il documento "OE - offerta economica" compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo **15.1**, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- il prezzo complessivo lordo offerto per l'appalto del lotto per cui si partecipa, al netto di franchigie e regolazioni premi, in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara. Solo per il Lotto 5, dovranno compilare ed inserire il modello generato automaticamente da START, secondo le istruzioni sopra fornite, ai soli fini del funzionamento della procedura telematica (inserendo l'importo fittizio di € 32.000), ma il contenuto di tale modello non avrà alcun rilievo ai fini dell'attribuzione di punteggio;

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

- gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico **può anticipare** nell'offerta economica, le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando nell'apposito spazio sulla piattaforma START una dichiarazione, sottoscritta secondo le modalità di cui all'art. **15.1**, contenente i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del CCNL che intende applicare. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

#### 17.2 DETTAGLIO ECONOMICO (solo per il Lotto 5)

Per la compilazione dell'offerta economica relativa al Lotto n. 5, i Concorrenti dovranno inoltre compilare e sottoscrivere digitalmente il Modulo "OE - (Offerta Economica) per Lotto 5" allegato al presente disciplinare ed inserirlo nel sistema nell'apposito spazio previsto nell'ambito del Lotto n. 5, secondo le seguenti istruzioni:

per ciascuna prestazione oggetto di copertura assicurativa (per progettista interno e per verificatore interno), dovranno essere compilate le celle (rispettivamente verdi e celesti) con l'indicazione del valore del tasso offerto (... per mille) dal Concorrente; in automatico il modello calcolerà nelle colonne H e Q, le corrispondenti percentuali di ribasso offerte per ciascun tasso, nonché, nelle celle F13 e O13, rispettivamente il ribasso medio ponderato offerto per la copertura assicurativa per il progettista interno ed il ribasso medio ponderato offerto per la copertura assicurativa per il verificatore interno.

Non saranno ammesse offerte che contengono tassi in rialzo rispetto a quelli indicati nelle corrispondenti celle gialle, posti a base di gara.

#### 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

##### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

In caso di partecipazione in forma associata sarà riconosciuta l'attribuzione del punteggio del criterio rispetto al possesso delle certificazioni:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

**Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:**

##### Lotto 1

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T MAX
1	ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - Elevazione del termine di mora per il pagamento dei premi da 60 a 90 giorni.	3		3
2	Art. 9 RECESSO DEL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO - La Compagnia rinuncia al recesso del contratto per sinistro	5		5
3	Art. 25 MALATTIE PROFESSIONALI - Aumento del termine da 12 a 18 mesi.	1		1
4	Art. 28 ESCLUSIONI Eliminazione dell'esclusione di cui al punto i) riportata di seguito: i) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;	5		5
5	Art. 28 ESCLUSIONI Eliminazione dell'esclusione di cui al punto n) riportata di seguito: n) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori nonché ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili	5		5
6	Art. 29 PRECISAZIONI punto mm) DANNI CAGIONATI DA RIGURGITO FOGNE E ALLAGAMENTI Aumento del massimo risarcimento ad €1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	6		6
7	Art. 29 PRECISAZIONI punto nn)	6		6

	RESPONSABILITA' CIVILE PER ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO Riduzione della franchigia per sinistro ad euro 20.000			
8	Art. 29 PRECISAZIONI punto qq) Inserimento dell'articolo DANNO AMBIENTALE E COSTO DI BONIFICA come da allegato	6		6
9	Art. 35 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO  Aumento del massimale come segue: Responsabilità Civile verso terzi: € 20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di € 20.000.000 per ogni persona lesa e € 20.000.000 per danni a cose  Responsabilità civile verso prestatori di lavoro € 20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di € 7.000.000 per ogni persona lesa  Rimane ferma l'esposizione massima della Società che non potrà superare i 30.000.000,00	8		8
10	Art. 36 FRANCHIGIA FRONTALE Riduzione franchigia frontale ad € 10.000	10		10
11	<b>Art. 35 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO</b>  <b>ACQUEDOTTI – RETE FOGNARIA – SPARGIMENTO DI ACQUA</b> Aumento del massimo risarcimento ad €350.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	8		8
12	Art. 35 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO  DANNI DA FURTO Aumento del massimo risarcimento ad €250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	8		8
13	Art. 35 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO  PRIVACY Aumento del massimo risarcimento ad €350.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	8		8
14	<b>CERTIFICAZIONE SULLA PARITA' DI GENERE</b>  Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 198/2006 La certificazione UNI/PDR 125 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni di cui all'allegato II.13 del Codice dovrà essere inserita dall'operatore economico sulla piattaforma START nell'apposita sezione "richieste amministrative-eventuale ulteriore documentazione amministrativa". pena la mancata attribuzione del punteggio.	1		1
	<b>Totale</b>	80		80

#### ALLEGATO

#### DANNO AMBIENTALE E COSTI DI BONIFICA

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo ESCLUSIONI lettera c), la Società è tenuta a coprire quanto segue.

##### 1) Responsabilità civile da inquinamento

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza del massimale di € 300.000,00 di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di una condizione inquinante causata dall'attività assicurata e svolta nelle ubicazioni assicurate. In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione.

##### 2) Costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale

*La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ai sensi di legge per costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale a causa del verificarsi di una condizione inquinante all'interno o presso o sotto le sedi assicurate, fermo restando che a) la condizione inquinante abbia avuto inizio dopo la data di retroattività (compresa) e abbia dato origine a una richiesta di risarcimento danni;*

*b) la condizione inquinante deve derivare/essere causata da e direttamente attribuibile a un evento accidentale avente inizio e conclusosi interamente in un periodo di 72 ore ininterrotte posteriore alla data di retroattività (compresa);*

*c) la richiesta di risarcimento danni sia stata originalmente presentata all'assicurato durante il periodo di durata della presente appendice e l'assicurato ne abbia informato per iscritto l'assicuratore durante il periodo di durata della presente appendice.*

### **3) Costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale**

*La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ai sensi di legge per costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale a causa della migrazione di una condizione inquinante dalle sedi assicurate sempre che:*

*a) la condizione inquinante abbia avuto inizio dopo la data di retroattività (compresa) e abbia dato origine a una richiesta di risarcimento danni;*

*b) la richiesta di risarcimento danni sia stata originalmente presentata all'assicurato durante il periodo di durata della presente appendice e l'assicurato ne abbia informato per iscritto l'assicuratore durante il periodo di durata della presente appendice.*

*Con riferimento ai precedenti punti 1), 2), 3), limitatamente alle garanzie per le quali sussista una responsabilità dell'assicurato, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.*

*Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella presente appendice per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.*

*La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.*

*Se viene presentata più di una richiesta di risarcimento danni in relazione a una singola condizione inquinante o a più condizioni tra esse collegate verificatesi prima della data di scadenza della presente appendice, tutte le richieste di risarcimento danni saranno*

*a) considerate come presentate nel momento in cui è stata presentata per iscritto la prima richiesta di risarcimento danni*

*b) indennizzabili solo se originalmente presentate all'assicurato entro 60 mesi dalla prima richiesta di risarcimento danni e se si riferiscono a una condizione inquinante.*

*Fermo restando che i periodi di assicurazione successivi alla data di presentazione della richiesta di risarcimento escluderanno il risarcimento dei danni emergenti da tale condizione inquinante, l'assicuratore risarcirà il cento per cento (100%) di tutti i costi di bonifica ambientale, costi di emergenza e danno ambientale superiori all'ammontare della franchigia, fermo restando il massimale della presente appendice e le altre condizioni dell'appendice. La franchigia/S.I.R è a carico dell'assicurato, il quale non può coprire assicurativamente i relativi costi senza il previo consenso scritto dell'assicuratore.*

*L'importo massimo indennizzabile dall'assicuratore per tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente appendice e della polizza (e successivi rinnovi e integrazioni) in relazione a una singola condizione inquinante non può superare il massimale di risarcimento.*

### **DEFINIZIONI**

*Per richiesta di risarcimento danni si intende:*

*1) in relazione alla garanzia 1) RESPONSABILITÀ CIVILE DA INQUINAMENTO: la richiesta scritta di risarcimento derivante da una condizione inquinante, per la quale viene contestata una responsabilità dell'assicurato, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'assicurato durante il periodo di assicurazione;*

*2) in relazione alle garanzie 2) e 3): qualsiasi ingiunzione di pagamento o esercizio di un diritto giuridico a fronte della presunta o effettiva responsabilità di un assicurato da parte di autorità statali competenti, agenti in conformità con le leggi ambientali applicabili.*

*Per costi di bonifica ambientale si intendono i costi direttamente o indirettamente sostenuti dall'assicurato in relazione a una richiesta di risarcimento danni per accertamenti, valutazioni, rimozione, smaltimento, trattamento, abbattimento, contenimento o neutralizzazione di qualsiasi condizione inquinante, compreso il costo dei monitoraggi e/o test associati, a condizione che il pagamento di tali costi sia previsto da leggi promulgate per imporre responsabilità per tale condizione inquinante.*

*Per costi di emergenza si intendono i costi di bonifica ambientale ragionevolmente e necessariamente sostenuti, direttamente o indirettamente, dall'assicurato per azioni di emergenza necessarie a fare fronte a condizioni inquinanti verificatesi entro o nei pressi o sotto o migrate da qualsiasi ubicazione assicurata, nel caso in cui un ritardo dell'assicurato potrebbe determinare un sostanziale aumento dei costi di risposta a una richiesta di risarcimento danni o possa esporre l'assicurato alle sanzioni previste dalla direttiva sulla responsabilità ambientale.*

*Per danno o danni si intendono gli importi dovuti a terzi a titolo di risarcimento in conseguenza di un evento garantito in polizza e consistente in danni corporali (intendendosi per tali morte o lesioni personali) e/o danni materiali (ovvero la distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati nonché le interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno delle ubicazioni assicurate nell'area interessata dall'inquinamento). La definizione di danno non comprende costi di bonifica o danno ambientale.*

*Per Direttiva sulla Responsabilità Ambientale si intende la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 CE/2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e successivi emendamenti e le misure introdotte dagli Stati Membri in recepimento della Direttiva CE/2004/35 nei rispettivi ordinamenti nazionali e loro successivi emendamenti, sempre che dette misure abbiano forza di legge.*

*Per ubicazione o ubicazioni assicurate si intende l'area, situata nell'ambito dell'Unione Europea, sottoposta al controllo dell'assicurato all'interno della quale si svolge l'attività assicurata.*

*Per danno ambientale si intendono i costi direttamente o indirettamente sostenuti dall'assicurato a causa di danni fisici, compresa la distruzione, di specie protette e habitat naturali acquatici o terrestri di cui l'assicurato sia legalmente responsabile ai sensi della Direttiva sulla Responsabilità Ambientale o di una richiesta di risarcimento danni presentata da un'autorità governativa per il rimborso dei costi ivi comprese le misure di prevenzione, le azioni di riparazione primarie, complementari e risarcitorie e qualsiasi altra misura finalizzata alla riparazione del danno ambientale descritto all'Allegato II della Direttiva sulla Responsabilità Ambientale.*

*Per condizione inquinante si intende lo scarico, la dispersione, il rilascio, l'infiltrazione, la migrazione o la fuoriuscita di agenti inquinanti dentro o sopra terreni o strutture sovra giacenti, nell'atmosfera o in qualsiasi corso d'acqua o bacino idrico, ivi comprese le falde freatiche. Per misure di prevenzione si intendono le misure di prevenzione individuate dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 CE/2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e successivi emendamenti e il termine usato come equivalente del termine "misure di prevenzione" della Direttiva CE/2004/35 nelle misure introdotte dagli Stati Membri in recepimento della Direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali e loro successive modifiche, sempre che dette misure abbiano forza di legge.*

*Per S.I.R. (Self Insured Retention) si intende l'importo indicato per questa sezione, che l'assicurato si impegna a coprire direttamente senza risarcimento dell'assicuratore in relazione a costi di bonifica ambientale, costi di emergenza e danno ambientale, nonché alle spese di difesa associate.*

#### **VALIDITÀ TEMPORALE**

*La presente estensione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato – e da quest'ultimo comunicate alla Società – durante il periodo di assicurazione, a condizione che la condizione inquinante abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata nell'articolo MASSIMALE, FRANCHIGIA E RETROATTIVITÀ della presente appendice.*

#### **ESTENSIONE TERRITORIALE**

*La presente appendice opera per le richieste di risarcimento derivanti da eventi di inquinamento o danno ambientale presentate all'interno dell'Area Economica Europea e relative a un evento di inquinamento o ad un danno ambientale verificatosi nell'Area Economica Europea.*

#### **ALTRÉ ASSICURAZIONI**

*Qualora la polizza presti copertura per danni da inquinamento, se una richiesta di risarcimento dovesse risultare assicurata dalla polizza, le garanzie di cui alla presente appendice, fermi i limiti di risarcimento sopra indicati, avranno effetto soltanto per la parte di danno eccedente le garanzie prestate dalla polizza.*

#### **ESCLUSIONI**

*La copertura assicurativa della presente appendice non si applica ai costi di bonifica ambientale, danno ambientale, costi di emergenza o spese di difesa associate che derivano o si basano su:*

- 1) condizioni inquinanti verificatesi prima della data di decorrenza della presente appendice o delle richieste di risarcimento se dovute a circostanze notificate a precedenti assicuratori o note all'assicurato alla data di decorrenza della appendice;
- 2) i danni a qualsiasi immobile occupato dall'assicurato in veste di proprietario, locatario o da esso permanentemente gestito o affidato alla cura, custodia o controllo dell'assicurato o dipendente anche se il danno all'immobile viene sostenuto per evitare o mitigare i costi di bonifica ambientale, costi di emergenza o danno ambientale o qualsiasi altro danno o spesa eventualmente coperti dalla presente polizza o per reagire in qualsiasi modo ad agenti inquinanti, condizioni inquinanti o danno ambientale;
- 3) qualsiasi condizione inquinante derivante da disprezzo intenzionale o violazione deliberata, colposa o fraudolenta dell'assicurato di qualsiasi legge, direttiva, permesso, avviso, provvedimento o altra concessione o istruzioni scritte di qualsiasi autorità governativa;
- 4) la presenza, rimozione, o abbattimento di vernici a base di piombo in o su o applicate a qualsiasi infisso, edificio o altra struttura o tubi contenti piombo o rivestiti con vernici a base di piombo;
- 5) la presenza di qualsiasi serbatoio interrato, ivi comprese le tubazioni a essi associate, almeno per il 10% od oltre sotto la superficie del suolo;
- 6) qualsiasi condizione inquinante scoperta nel corso di indagini, campionature, test, valutazioni o altre analisi condotte direttamente o indirettamente dall'assicurato successivamente alla data di decorrenza della presente appendice in qualsiasi ubicazione assicurata. L'esclusione non si applica alle condizioni inquinanti che vengono scoperte esclusivamente in conseguenza a:

- richieste di risarcimento relative a condizioni inquinanti sia tramite azioni di responsabilità instaurate o richieste da avvisi, provvedimenti o altre istruzioni scritte di autorità governative agenti in conformità con le leggi ambientali applicabili

e

- attività coerenti con la gestione, manutenzione, l'uso o il regolare monitoraggio delle ubicazioni assicurate effettuate direttamente o indirettamente dall'assicurato \*in osservanza delle condizioni di un permesso o di una licenza o \*nel contesto delle migliori prassi per assicurare la continuità delle attività operative delle ubicazioni assicurate;

7) qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'assicurato da qualsiasi consociata o capogruppo;

- 8) qualsiasi prodotto ma solo se la condizione inquinante che determina l'insorgenza dei costi di bonifica ambientale o danno alle risorse naturali si verifica fuori da un'ubicazione assicurata;
- 9) la manutenzione, sostituzione, riparazione, restaurazione, monitoraggio, miglioramento aggiornamento o integrazione di qualsiasi impianto o struttura le cui condizioni di difetto o inefficienza diano origine a una condizione inquinante o alla violazione di qualsiasi legge direttiva permesso avviso lettera provvedimento o altra approvazione o istruzioni scritte di qualsiasi autorità governativa o qualsiasi condizione inquinante basata su o derivante da atti od omissioni deliberate, dolo o colpa grave dell'assicurato in relazione alla manutenzione, sostituzione, riparazione, restaurazione, monitoraggio, miglioramento o aggiornamento di qualsiasi impianto o struttura;
- 10) qualsiasi uso, sviluppo, decommissionamento o cessazione di attività o qualsiasi altra sostanziale variazione delle attività operative condotte in qualsiasi ubicazione assicurata rispetto a quelle indicate all'assicuratore prima della data di decorrenza della presente appendice;
- 11) qualsiasi discarica utilizzata direttamente o indirettamente dall'assicurato, sia in veste di proprietario che locatario.

#### **MASSIMALI, FRANCHIGIE E RETROATTIVITÀ**

La Società, alle condizioni tutte della presente appendice, presta l'assicurazione fino alla concorrenza del massimale e con l'applicazione della franchigia riportati in tabella.

Massimale per ogni sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia /S.I.R. per ogni sinistro	Data di retroattività
€300.000,00	€25.000,00	31.12.2020

Il presente articolo è operante, limitatamente a circostanze non note, per gli eventi di inquinamento verificatisi successivamente al 31.12.2020.

#### **Lotto 2**

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti T max
1	<p><b>ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE</b></p> <p>Elevazione del termine di mora per il pagamento dei premi da 60 a 90 giorni.</p> <p>Modifica dell'articolo come segue:</p> <p>L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.</p> <p>Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> entro 90 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.</li> </ul> <p>Fermo il resto.</p>	4			4
2	<p><b>ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE</b></p> <p>Elevare il termine di preavviso ad almeno 4 mesi prima di ogni scadenza annuale.</p> <p>Fermo il termine di preavviso previsto per il contrente pari a 1 mese.</p>	4			4
3	<p><b>ART. 40 TUTELA LEGALE</b></p> <p>Si rende operante la garanzia di cui all'articolo sopra indicato</p>	7			7
4	<p><b>ART. 50 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE – TARiffe DA APPLICARE</b></p> <p>Tariffa fissa per Autocarri e per tutti gli altri veicoli: riduzione della franchigia da euro 75,00 ad euro 50,00</p>	7			7
5	<p><b>ART. 67 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI</b></p> <p>(N.B: i sub-criteri 5.1 e 5.2 sono alternativi fra di loro)</p>	16	5.1	Aumento del massimale da euro 15.000.000,00 a euro 25.000.000,00	10

			<i>O per tutti i veicoli come indicato al punto a) Fermo il resto.</i>	
		5.2	<i>Aumento del massimale da euro 15.000.000,00 a euro 35.000.000,00 O per tutti i veicoli come indicato al punto a) Fermo il resto.</i>	16
6	<b>ART. 67 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI</b>  <i>Ricorso Terzi da Incendio</i>  <i>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro da euro 300.000,00 ad euro 500.000,00</i>	9		9
7	<b>ART. 67 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI</b>  <i>Eventi sociopolitici</i>  <i>Eliminazione dello scoperto pari al 10% e della franchigia minima pari ad euro 250,00</i>	9		9
8	<b>ART. 67 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI</b>  <i>Eventi naturali</i>  <i>Eliminazione dello scoperto pari al 10% e della franchigia minima pari ad euro 250,00</i>	9		9
9	<b>ART. 67 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI</b>  <i>Assistenza stradale (opzione 2 rimborso)</i>  <i>Elevazione del limite massimo da euro 500 a euro 1.000</i>	7		7
10	<b>ART. 67 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI</b>  <i>Cristalli</i>  <i>Elevazione del limite massimo da euro 2.000 a euro 3.500</i>	7		7
	<b>Total</b>	80		80

Lotto 3

<i>n°</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti max</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti T max</i>
1	<b>ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE</b>	3		3

	<p><i>Elevazione del termine di mora per il pagamento dei premi da 60 a 90 giorni.</i></p> <p><i>Modifica dell'articolo come segue:</i></p> <p><i>L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.</i></p> <p><i>Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> <i>entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;</i></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <i>entro 90 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;</i></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <i>entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.</i></li> </ul> <p><i>Fermo il resto.</i></p>			
2	<p><b>ART. 28 ESCLUSIONI</b></p> <p><i>Eliminazione dell'esclusione di cui al punto f):</i></p> <p><i>"f) limitatamente ai cristalli, sono esclusi i danni alla fanaleria e allo specchio retrovisore esterno".</i></p>	9		9
3	<p><b>ART. 29 CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI</b></p> <p><i>Attivazione della seguente garanzia aggiuntiva opzionale per come regolata nel Capitolato di Polizza:</i></p> <p>D) <i>Imbrattamento interni</i></p>	7		7
4	<p><b>ART. 29 CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI</b></p> <p><i>Attivazione della seguente garanzia aggiuntiva opzionale per come regolata nel Capitolato di Polizza:</i></p> <p>E) <i>Smarrimento o sottrazione chiavi</i></p>	7		7
5	<p><b>ART. 29 CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI</b></p> <p><i>Attivazione della seguente garanzia aggiuntiva opzionale per come regolata nel Capitolato di Polizza:</i></p> <p>F) <i>Parcheggio e custodia</i></p>	7		7
6	<p><b>ART. 30 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE</b></p> <p><i>Sostituzione di parte dell'articolo con quello che segue (in grassetto modifice):</i></p> <p>[...]</p> <p><i>Le differenze attive e passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 90 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione, emessa correttamente dalla Società.</i></p> <p>[...]</p>	12		12
7	<p><b>ART. 34 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE</b></p> <p><i>Sostituzione di parte dell'articolo con quello che segue (in grassetto modifice):</i></p> <p>[...]</p> <p><i>In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza della somma assicurata, e più precisamente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione;</i></li> <li>• <i>il valore riportato nei listini Quattroruote, successivamente ai primi 12-24 mesi.</i></li> </ul>	9		9

	[...]"				
8	ART. 38 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI  Aumento della somma assicurata per singolo veicolo da € 15.000 a  NB: i due sub-criteri 8.1 e 8.2 sono alternativi fra loro	16	8.1	Opzione 1: € 20.000	12
			8.2	Opzione 2: € 30.000	16
9	ART. 38 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI  Garanzia Veicolo Sostitutivo  Eliminazione del limite di indennizzo previsto di € 70 per giorno, fermo il limite di € 500 per evento.	9			9
10	CERTIFICAZIONE SULLA PARITA' DI GENERE  Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 198/2006  La certificazione UNI/PDR 125 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni di cui all'allegato II.13 del Codice dovrà essere inserita dall'operatore economico sulla piattaforma START nell'apposita sezione "richieste amministrative-eventuale ulteriore documentazione amministrativa", pena la mancata attribuzione del punteggio.	1			1
	Total	80			80

Lotto 4

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti T max
1	ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE  Elevazione del termine di mora per il pagamento dei premi da 60 a 90 giorni.  Modifica dell'articolo come segue: L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato: □ entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo; □ entro 90 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso; □ entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Fermo il resto.	3			3
2	Sezione IV ART. 24 – PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA E ULTRATTIVA  Elevazione del periodo di efficacia retroattiva al 31.12.2018	12			12
3	Sezione VIII ART. 34 - MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA  Elevazione del massimale di responsabilità civile per sinistro ad euro 5.000.000,00	12			12
4	Sezione VIII ART. 34 - MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA	8			8

	<i>Interruzione o sospensione di attività di terzi: aumento del limite di indennizzo ad € 350.000,00 per sinistro e per anno</i>				
5	<i>Sezione VIII ART. 34 - MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA</i>  <i>Attività connesse all'assunzione e gestione del personale: aumento del limite di indennizzo ad € 350.000,00 per sinistro e per anno</i>	8			8
6	<i>Sezione VIII ART. 34 - MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA</i>  <i>Decreto legislativo 196/2003 ss.mm.ii. e normative privacy/GDPR: aumento del limite di indennizzo ad € 350.000,00 per sinistro e per anno</i>	9			9
7	<i>Sezione VIII ART. 34 - MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA</i>  <i>Attività svolta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 36/2023: aumento del limite di indennizzo ad € 350.000,00 per sinistro e per anno</i>	9			9
8	<i>Sezione VIII ART. 34 - MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA</i>  <i>FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO</i> <i>Riduzione della franchigia frontale per sinistro</i> <i>NB: I sub-criteri 8.1, 8.2 e 8.3 sono alternativi fra loro</i>	18	8.1 8.2 8.3	<i>ad € 7.500,00</i> <i>ad € 5.000,00</i> <i>ad € 2.500,00</i>	12 15 18
9	<i>CERTIFICAZIONE SULLA PARITA' DI GENERE</i>  <i>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 198/2006</i>  <i>La certificazione UNI/PDR 125 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni di cui all'allegato II.13 del Codice dovrà essere inserita dall'operatore economico sulla piattaforma START nell'apposita sezione "richieste amministrative-eventuale ulteriore documentazione amministrativa", pena la mancata attribuzione del punteggio</i>	1			1
	<b>Total</b>	80			80

Lotto 5

<i>n°</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti max</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti T max</i>
1	<i>ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE</i>  <i>Elevazione del termine di mora per il pagamento dei premi da 60 a 90 giorni.</i>  <i>Modifica dell'articolo come segue:</i> <i>L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.</i> <i>Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>entro 90 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.</i> <i>Fermo il resto.</i>	4		4
2	<i>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO</i>	7		7

	<b>ART. XV OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO</b> <i>Punto 2)</i>  <i>Elevazione del termine per la denuncia del sinistro da 15 a 30 giorni</i>				
3	<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO</b>  <b>ART. XIV OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO</b>  <i>Elevazione del termine per la denuncia del sinistro da 15 a 30 giorni</i>	7			7
4	<i>Calcolo del premio ed emissione certificati</i>  <i>Con riferimento all'articolo COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO AI SENSI DEL D.M. 193/2022 SCHEMA TIPO 2.1 e all'articolo COPERTURA PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ALLEGATO I.7 ARTICOLI 37, 42 E 43</i>  <i>Si modifica come segue:</i>  <i>Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera progettata oggetto del certificato sia superiore ad euro 30.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli assicuratori.</i> [...]  <i>Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera verificata oggetto del certificato sia superiore ad euro 30.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli assicuratori.</i>	13			13
5	<i>Calcolo del premio ed emissione certificati</i>  <i>Con riferimento all'articolo COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO AI SENSI DEL D.M. 193/2022 SCHEMA TIPO 2.1</i>  <i>Riduzione del premio minimo per certificato come segue:</i>  <i>NB i sub-criteri 5.1 e 5.2 sono alternativi fra di loro</i>	24	5.1 5.2	200,00 euro 150,00 euro	20 24
6	<i>Calcolo del premio ed emissione certificati</i>  <i>Con riferimento all'articolo COPERTURA PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 I.7 ARTICOLI 37,42 E 43</i>  <i>Riduzione del premio minimo per certificato come segue:</i>  <i>NB i sub-criteri 6.1 e 6.2 sono alternativi fra di loro</i>	24	6.1 6.2	200,00 euro 150,00 euro	20 24
7	<b>CERTIFICAZIONE SULLA PARITA' DI GENERE</b>  <i>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 198/2006</i>  <i>La certificazione UNI/PDR 125 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni di cui all'allegato II.13 del Codice dovrà essere inserita dall'operatore economico sulla piattaforma START nell'apposita sezione "richieste amministrative-eventuale ulteriore documentazione amministrativa", pena la mancata attribuzione del punteggio</i>	1			1
	<b>Totale</b>	80			80

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento.

#### 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Sono ammesse esclusivamente varianti migliorative riferite unicamente ai criteri di valutazione di cui al disciplinare.

Non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio le varianti migliorative non coincidenti con, ovvero diverse da, quelle previste dalla Stazione Appaltante.

Essendo consentite varianti tecniche al capitolato, i punteggi verranno assegnati con le seguenti modalità:

- nel caso di offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura previste dal capitolato, quindi in assenza di varianti tecniche migliorative, all'impresa verranno attribuiti 0 (zero) punti;
- nel caso di offerte con richiesta di applicazione di varianti migliorative alle condizioni di copertura, il punteggio sarà calcolato mediante l'addizione dei punteggi attribuiti alle singole varianti offerte tra quelle previste dalla Stazione Appaltante.

Non sono ammesse varianti peggiorative.

#### 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica dei lotti da 1 a 4, il punteggio economico PE, pari a max 20 punti, sarà attribuito in base alla formula della interpolazione lineare, come di seguito:

$$PE = 20 * R_{off} / R_+$$

dove:

**R<sub>off</sub>** è la percentuale di ribasso offerta dal concorrente in esame

**R<sub>+</sub>** è la percentuale di ribasso più alta tra quelle offerte

Il punteggio sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Per il lotto 5 si attribuirà un massimo di punti 10 per l'offerta relativa alla copertura professionale del progettista interno, ed un massimo di punti 10 per l'offerta relativa alla copertura professionale del verificatore interno (si ricorda che per il Lotto 5 il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato a ciascun tasso lordo posto a base di gara, indicato in precedenza).

Per ciascuna di tali due voci (copertura professionale del progettista interno e copertura professionale del verificatore interno) la Commissione procederà nel seguente modo:

1) calcolerà il ribasso percentuale medio ponderato offerto dal concorrente in esame, applicando a ciascun ribasso indicato nel Modulo OE la pesatura sottoindicata:

##### Copertura professionale del progettista interno:

DURATA	TASSO LORDO a base d'asta	PESATURA
Lavori fino a 12 mesi	0,63 per mille	50 su 100
Lavori fino a 24 mesi	0,92 per mille	30 su 100
Lavori fino a 36 mesi	1,23 per mille	15 su 100
Lavori fino a 48 mesi	2,22 per mille	5 su 100

##### Copertura professionale del verificatore interno:

DURATA	TASSO LORDO a base d'asta	PESATURA
Lavori fino a 12 mesi	0,78 per mille	50 su 100
Lavori fino a 24 mesi	1,12 per mille	30 su 100
Lavori fino a 36 mesi	1,29 per mille	15 su 100
Lavori fino a 48 mesi	1,71 per mille	5 su 100

2) attribuirà il punteggio economico PE, pari a max 10 punti, in base alla formula della interpolazione lineare, come di seguito:

$$PE = 20 * R_{off} / R_+$$

dove:

**R<sub>off</sub>** è il ribasso percentuale medio ponderato offerto dal concorrente in esame

**R<sub>+</sub>** è il ribasso percentuale medio ponderato più alto tra quelli offerti

La Commissione procederà poi a sommare i punteggi economici attribuiti alle offerte dei concorrenti in relazione alle due coperture professionali.

#### 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Pertanto, il Punteggio Tecnico complessivo riparametrato (P<sub>trip</sub>) ottenuto dal concorrente "i" sarà determinato come segue:

$$P_{trip} = 80 * P_{Ti} / P_{Tmigliore}$$

dove:

**P<sub>Ti</sub>** è il punteggio tecnico del concorrente "i" prima della riparametrazione

**P<sub>Tmigliore</sub>** è il punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione

Il punteggio riparametrato sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 11 febbraio 2026 alle ore 14.30.

La Piattaforma START consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

**Inversione procedimentale:** la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24.

## **21. VERIFICA PRELIMINARE DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC**

A causa dell'attuale configurazione della piattaforma START - che non consente di poter verificare, prima dell'apertura dell'offerta tecnica, se è presente la documentazione a comprova del pagamento del contributo e procedere, se occorre, all'attivazione del soccorso istruttorio - il Presidente della Commissione giudicatrice, in occasione dell'apertura delle offerte tecniche di cui al successivo paragrafo 22, trasmetterà la ricevuta del pagamento ANAC (documento necessario ai fini della suddetta verifica), allegata all'offerta tecnica al Servizio Amministrativo Beni e Servizi, ed è pertanto competente a verificare la documentazione amministrativa.

Il Servizio Amministrativo Beni e Servizi procede, dunque, a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle **offerte tecniche** relativamente a ciascun singolo lotto sono quelle indicate dal precedente paragrafo 20.

La Commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte tecniche presentate ed alla verifica del contenuto delle stesse. Il Presidente della Commissione trasmette al Servizio Amministrativo Beni e Servizi le ricevute del pagamento ANAC di tutti i concorrenti al fine della verifica di cui al paragrafo 21.

La Commissione giudicatrice, ricevuta dal suddetto Servizio la conferma dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC da parte dei concorrenti, procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli stessi e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

Il RUP **rende visibile ai concorrenti**, con le modalità di cui all'articolo 20 del Codice:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche. La Commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura e alla valutazione delle **offerte economiche**, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare; successivamente, la piattaforma di START - per i lotti da 1 a 4 - **procederà in automatico all'attribuzione dei punteggi delle offerte economiche valide, sulla base della formula matematica prescelta**; per il Lotto 5 l'attribuzione dei punteggi dell'offerta economica non verrà effettuata automaticamente dalla Piattaforma START, ma verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice che curerà manualmente l'inserimento sulla piattaforma.

**Infine, la piattaforma START provvederà all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria.**

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio indicato dalla Stazione Appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la Commissione procede, mediante sorteggio in seduta pubblica, ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

Il RUP rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

## 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, sulla base delle varianti migliorative e del ribasso offerto, appaia anormalmente bassa.

Si presume anomala l'offerta in relazione alla quale sia il punteggio dell'offerta tecnica che dell'offerta economica superino i 4/5 del punteggio massimo attribuibile.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamine le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche successivi concorrenti classificati in graduatoria per una quota pari al 10% del numero delle offerte ulteriori alla prima, arrotondata all'unità superiore se la prima cifra decimale è uguale o maggiore di cinque o all'unità inferiore se la prima cifra decimale è minore di cinque, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

- Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;
  - l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Sppaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## 26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

## 27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché [per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO] nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO] [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante: in particolare, gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze e reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

## 28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice. La disponibilità dei documenti è garantita mediante l'accesso ad apposita sezione sulla Piattaforma START accessibile a tutti i partecipanti e resa nota agli interessati mediante apposito comunicato sul dettaglio di gara nella Piattaforma START.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante l'accesso ad apposita sezione sulla Piattaforma START ai primi cinque classificati. La disponibilità della documentazione è resa nota agli interessati mediante apposito comunicato sul dettaglio di gara nella Piattaforma START.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/1990. L'accesso è consentito inviando una richiesta scritta via PEC: [acquistibeneservizi@pec.comune.fi.it](mailto:acquistibeneservizi@pec.comune.fi.it).

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

*N.B. La disciplina dell'accesso agli atti in caso di inversione procedimentale è stata oggetto di una richiesta di parere al Consiglio di Stato. All'esito del rilascio del parere, si procederà ad integrare tempestivamente il presente paragrafo in conformità alle soluzioni giuridiche ritenute percorribili dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa.*

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

Si invita le imprese concorrenti a NON inserire documenti di riconoscimento, del tutto inutili in quanto i file sono firmati digitalmente, nella propria documentazione di gara. Si evidenzia che, qualora inseriti, saranno resi accessibili.

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana.

## **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### **Finalità del trattamento**

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati sul sito internet [www.comune.fi.it](http://www.comune.fi.it).

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.comune.fi.it](http://www.comune.fi.it).

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

### **Diritti del concorrente/interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

**Titolare e Responsabile del trattamento dei dati**

**Titolare del trattamento** dei dati è il Comune di Firenze.

**Sub titolare del trattamento** dei dati: i Dirigenti del Comune di Firenze Responsabili della relativa fase della procedura.

**Responsabile esterno del trattamento** dei dati: è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

**Incaricati del trattamento** dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Firenze assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Firmato digitalmente